

Esente imposta di bollo art.
27-bis, tabella allegato B
annesso al decreto Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642.

Statuto dell'«Associazione AR - BUSTO»

Articolo 1: Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "AR - BUSTO" di seguito chiamata per brevità "Associazione". La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'associazione.

1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 L'associazione ha sede legale nel Comune di Busto Arsizio e può costituire sedi secondarie.

1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.5 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2: Finalità e attività

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2 In particolare, l'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/17:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017)*

Ispirandosi a queste attività di interesse generale, annoverate nel citato art. 5 D.Lgs 117/17 alle lettere f) e i), l'associazione si propone di

- tutelare, conservare e valorizzare le aree cimiteriali, in particolare il Cimitero Monumentale di Busto Arsizio, e i beni architettonici e artistici ivi contenuti e ad esse pertinenti con particolare riguardo a quelli di interesse culturale o comunque sottoposti a tutela ex D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42;
- diffondere, promuovere, sostenere e sviluppare la conoscenza storica-artistica-culturale delle aree cimiteriali e dei beni di cui al precedente paragrafo;
- favorire la conoscenza delle analogie e dei legami del Cimitero Monumentale di Busto Arsizio con altre realtà di rilevanza storica-artistica-culturale cittadine, nazionali ed europee, promuovendo un proficuo confronto;
- salvaguardare e promuovere i valori identitari e civici dei quali il Cimitero Monumentale di Busto Arsizio è testimonianza e memoria.;
- svolgere ogni attività finalizzata a porre il Cimitero Monumentale di Busto Arsizio all'attenzione delle istituzioni che hanno il compito di gestire il patrimonio culturale del paese (sia a livello ministeriale che e a livello di enti locali) e, per le sue caratteristiche di Patrimonio dell'Umanità, delle Istituzioni internazionali, Organizzazioni e Agenzie specializzate nell'Educazione e Cultura, quali ad esempio l'Unesco.

Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) realizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti, istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro, oltre che con aziende selezionate, concrete attività di tutela, di conservazione e valorizzazione delle aree cimiteriali e dei beni richiamati all'art 2.2, promuovendo anche un censimento periodico dei beni in loco e negli archivi, studi e ricerche storico-artistiche- scientifiche, produzione di documentazione scritta, fotografica e video;
- b) segnalare agli organi competenti situazioni di degrado e/ o abbandono e



problemi di sicurezza e igiene dei cimiteri stessi;

c) organizzare per i soci passeggiate al Cimitero Monumentale di Busto Arsizio e ad altri siti culturali;

d) organizzare visite guidate per soci e non soci anche avvalendosi di guide turistiche;

e) favorire la conoscenza di altri cimiteri monumentali in Italia e in Europa anche avvalendosi di viaggi organizzati da qualificati tour operator che ne curino l'aspetto economico ed organizzativo;

f) organizzare concorsi di espressione artistica letterari di narrativa e poesia, fotografici e video sui temi inerenti le finalità dell'associazione;

g) promuovere il restauro di opere d'arte (sculture, dipinti, mosaici ecc.) delle aree cimiteriali, in particolare del Cimitero Monumentale di Busto Arsizio, e i beni architettonici e artistici ivi contenuti e ad esse pertinenti che versino in stato di scarsa conservazione o di abbandono o che necessitino di interventi di manutenzione ordinaria e/ o straordinaria, e promuovere la realizzazione di nuove opere d'arte che abbiano stretta correlazione con il Cimitero Monumentale di Busto Arsizio, promuovendo raccolte di fondi, senza limitazioni, anche tramite piattaforme di crowdfunding;

h) attuare studi e ricerche e organizzare seminari, incontri, convegni, dibattiti, proiezioni etc. inerenti la storia artistica e culturale del Cimitero Monumentale di Busto Arsizio e dei siti cittadini collegati o di altri cimiteri monumentali europei;

i) realizzare e promuovere video e pubblicazioni cartacee e su supporto elettronico (Ebook-App) per una più ampia diffusione dei risultati delle nostre attività di studio e ricerca e promozione;

j) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge;

k) utilizzare strumenti artistici e teatrali, in particolare nei contesti educativi, formativi e culturali, inclusa anche l'organizzazione di corsi di formazione, per promuovere processi di socializzazione, inclusione, cittadinanza attiva e valorizzazione del territorio e delle comunità, anche nell'ambito di progetti locali, nazionali ed europei.

2.3 L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli



associati e si rivolge ai propri associati, ai loro familiari o a terzi.

2.4 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35 comma 1 del D. Lgs 117/2017, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2.5 L'Associazione, qualora se ne presenti la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi associativi, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati (associazioni culturali, istituzioni, enti, movimenti, fondazioni).

2.6 L'associazione può esercitare Attività Diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo precedente purché assumano carattere strumentale e secondario rispetto a queste e nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

2.7 L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3: Criteri ammissione associati

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3.3 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato ed in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.



3.4 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.5 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.6 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari. In caso di necessità il consiglio direttivo può delegare con sua delibera ai singoli membri del consiglio direttivo stesso l'attività di valutazione ed accettazione delle domande di ammissione pervenute dagli aspiranti soci.

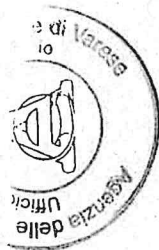
3.7 L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

3.8 Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa o che si siano distinte nell'ambito artistico e culturale del Cimitero Monumentale e della città.

3.9 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

3.10 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

3.11 Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato da coloro ai quali spetta la responsabilità genitoriale (genitore o chi ne fa le veci). Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.



Articolo 4: Perdita della qualifica di associato

4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decesso o per scioglimento dell'associazione.

4.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione. La delibera di esclusione deve essere comunicata al soggetto interessato.

4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da presentarsi tramite raccomandata o PEC indirizzata al Presidente dell'Associazione, avanti all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata. La delibera può essere assunta soltanto dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

4.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5: Diritti e doveri degli associati

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

5.1 Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota



associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti e di Controllo, se maggiorenni.

5.2 Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

5.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Articolo 6: Organi dell'Associazione

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Il Collegio dei Garanti, se nominato.

6.2 Tutte le cariche associative sono elettive e, fatta eccezione per l'organo di controllo, gratuite ed hanno durata di tre anni.

6.3 Agli associati che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7: L'Assemblea degli associati

7.1 L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

7.2 L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, se in regola con il versamento della quota associativa e indipendentemente da qualunque sia il valore di ulteriori contributi versati.

7.3 Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità vengono definiti nel regolamento interno.

7.4 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

In assenza del Presidente, la seduta viene presieduta dal Vicepresidente.

7.5 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

7.6 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l'anno successivo;
- deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;



- deliberare in merito al bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di Legge di cui all'Art. 14 comma 1 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017);
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla Legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia possibilità di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata ed è tenuta a deliberare in merito alle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e liquidazione dell'associazione.

7.7 Per quanto attiene i quorum costitutivi e deliberativi: in prima convocazione l'Assemblea straordinaria si riterrà validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria si riterrà



validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati, e con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Per quanto attiene lo scioglimento valgono i quorum indicati all'art. 13 dello Statuto.

7.8 L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite posta elettronica, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.9 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione ed adunanza nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque le condizioni siano tali da rendere difficoltosa l'individuazione di un'unica sede adatta.

7.10 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 In seconda e nelle successive convocazioni l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.12 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci.

7.13 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

7.14 L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano



rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno. E' possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

7.15 I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7.16 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Articolo 8: Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente dalla quale può essere revocato.

8.3 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.4 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari. Qualora il Consiglio fosse costituito da un numero pari di componenti, in caso di votazioni con esito di parità, il voto del Consigliere più anziano avrà validità doppia. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.5 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze



legate alle attività dell'Associazione.

8.6 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente. La convocazione deve essere effettuata per iscritto mediante lettera oppure inoltrata a mezzo elettronico purchè sia accertabile la ricezione della comunicazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata con un preavviso di almeno due (due) giorni.

8.7 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

I componenti possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

8.8 Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.9 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle



risorse economiche;

- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;

- predisporre e sottoporre all'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;

- predisporre e sottoporre all'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività, nonché l'ammontare della quota associativa annuale;

- eleggere il Presidente e il Vicepresidente (se non eletti dall'Assemblea);

- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere (se non nominati dall'Assemblea);

- deliberare circa l'ammissione degli associati;

- deliberare in merito alle azioni disciplinari ed all'esclusione nei confronti degli associati;

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;

- adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;

- deliberare in merito all'attribuzione di deleghe o alla limitazione di potere di rappresentanza ai singoli consiglieri;

- predisporre eventuali regolamenti interni per la disciplina ed il funzionamento delle attività da sottoporre all'Assemblea;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non



assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla Legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

8.10 Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Articolo 9: Il Presidente

9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo (se non già nominato dall'Assemblea in sede di elezione del Consiglio Direttivo) tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. Il Presidente inoltre dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.3 E' autorizzato a nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi



compiuti dall'associazione.

9.4 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.5 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che, in caso di cessazione, convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di nomina.

Articolo 10: Organo di controllo

10.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

10.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

10.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.



Articolo 11: Il Patrimonio sociale

11.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

11.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



Articolo 12: Il Bilancio

12.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

12.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

12.3 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, si compone di un rendiconto economico-finanziario nella forma prevista dalla normativa vigente al momento della chiusura dell'anno a cui si riferisce ed è accompagnato dalla relazione

sulle attività svolte, nella quale si deve documentare anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte nell'esercizio in esame, e deve essere presentato per la sua approvazione in assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

12.4 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

12.5 Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

12.6 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

12.7 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13: Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Per quanto attiene le deliberazioni di approvazione delle modifiche si applicano i quorum previsti all'art. 7.7 dello Statuto.

13.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria, convocata con specifico ordine del giorno, sono deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

13.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad

altri Enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea. L'Assemblea provvede, ove necessario, alla nomina di uno o più liquidatori. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 14: Assicurazione dei volontari

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 15: Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Questi devono essere firmati da Presidente e Segretario.

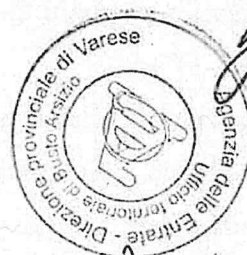
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Articolo 16: Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Scuola Scuola

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO
allegato 1 all'atto
registrato il 18/11/2023
al n° 433 Serie 3



[Signature]

Per delega del Direttore Provinciale
Il Funzionario
[Signature]
Davide RANDES